

Prot. N. 23883/UM

Roma, lì 31 gennaio 2007

Circolare N. **1**

**Ministero Politiche Agricole e Forestali  
Dir.ne Gen.le delle Politiche Com.rie e Intern.li  
Div.VII  
Div.FEOGA  
00187 ROMA**

**Assessorati all'Agricoltura delle Regioni  
e delle Provincie Autonome**

**-Calabria  
-Lazio  
-Campania  
-Puglia  
-Basilicata  
-Toscana  
-Sicilia  
-Marche  
-Lombardia  
-Abruzzo  
-Molise  
-Sardegna  
LORO SEDI**

**UNAPROA  
Via XX Settembre, 4  
00187 - Roma**

**UIAPOA  
Via Alessandria, 199  
00198 - Roma**

**UNACOA  
Via Nizza, 46  
00198 - Roma**

**UNAGRO  
Via XX Settembre, 40  
00187 – ROMA**

**ANICAV  
Centro Direzionale di Napoli  
Viale della Costituzione Isola F3  
80143- Napoli**

**AIIPA**  
**Corso di Porta Nuova,34**  
**20100 - Milano**

**ASSITRAPA**  
**Corso Trieste,184**  
**00198 - Roma**

**AGCI**  
**Viale Palmiro Togliatti, 1651**  
**00100 - Roma**

**UNCI**  
**Via S. Sotero, 32**  
**00100 – Roma**

**COLDIRETTI - DIP. ECONOMICO**  
**Via XXIV Maggio, 43**  
**00187 – ROMA**

**CONF. NE ITALIANA AGRICOLTORI**  
**Via Mariano Fortuny, 3**  
**00196 - ROMA**

**CONFAGRICOLTURA**  
**C.so V. Emanuele, 101**  
**00186 - ROMA**

**FEDAGRI**  
**CONFCOOPERATIVE**  
**Via dei Gigli D'Oro, 21**  
**00186 - ROMA**

**ANCA LEGA Coop**  
**Via Guattani, 9**  
**00161 – ROMA**

**p.c. UFFICIO COORDINAMENTO AGEA**  
**SEDE**

**OGGETTO: Modalità operative di gestione campagna 2007/2008 – Trasformazione pomodoro. Decreto Ministeriale n.1202 del 25.05.2004 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg.CE n.2201/96 e del Reg.CE n.1535/2003 del 29 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.**

## **CIRCOLARE POMODORI TRASFORMATI**

**Reg. CE 1535/2003**

### **Modalità operative di gestione della Campagna 2007/2008 per l'aiuto alla trasformazione dei POMODORI.**

**Campo di applicazione: Regioni dove non sono attivi  
Organismi Pagatori Regionali Riconosciuti.**

La presente circolare riporta le attività dei diversi soggetti istituzionali e di rappresentanza delle Organizzazioni dei Produttori e delle Imprese di trasformazione, indicando la tempistica e le modalità con cui devono essere attuate, per garantire il corretto svolgimento della campagna di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e l'erogazione degli Aiuti previsti dal Reg. 1535/2003.

In premessa si precisa che:

- Qualsiasi operazione prevista dalla presente circolare che riguardi l'immissione di dati nel sistema SIAN (registrazione, modifica etc) per essere considerata efficace deve obbligatoriamente essere sottoscritta con l'apposizione della firma digitale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- I documenti compilati sul portale, essendo sottoscritti con la firma digitale, devono intendersi ufficiali, sostitutivi dei documenti cartacei ed inviati alle Pubbliche Amministrazioni competenti per i controlli ai sensi della normativa vigente.

## **1 Attività relative ai contratti**

### **1.1 Stipula dei contratti e degli accordi**

**Scadenza: 15.02.2007**

**Ente esecutore: O.P. / Trasformatori.**

Le O.P. e i Trasformatori riconosciuti sottoscrivono i contratti redatti con l'ausilio del SW messo a disposizione da AGEA, utilizzando le apposite funzioni presenti sul portale SIAN. Al termine di tale fase i dati del contratto sono consultabili anche da parte del contraente che non ha eseguito la compilazione, il quale, tramite apposita funzione presente sul portale SIAN, valida il contratto così redatto.

Dopo tale operazione, il soggetto che ha redatto il contratto deve attivare, sul portale SIAN, le apposite funzioni che permettono la protocollazione e l'apposizione della firma digitale; il contratto firmato digitalmente non sarà più modificabile.

Successivamente alla sottoscrizione, i contratti, unitamente a copia degli eventuali accordi, devono pervenire alle Regioni territorialmente competenti (Regione dove ha la sede legale l'O.P. e se diversa, Regione in cui avviene la trasformazione) e agli Organismi di rappresentanza dell'OP e del trasformatore, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione degli stessi, secondo quanto disposto dall' art.11, punto 3 del Reg. (CE) 1535/2003.

### **1.2 Gestione degli accordi.**

**Scadenza: 15.02.2007.**

**Ente esecutore: O.P. che commercializza / O.P. cedente, ovvero O.P. che commercializza / Singolo produttore.**

Nel caso in cui un'OP commercializzi materia prima di altre O.P. o di singoli produttori non aderenti, l'OP deve stipulare accordi ai sensi dell'art. 12 paragrafo 4 del Reg. CE 1535/2003, con l'OP o il singolo produttore che cede la materia prima.

I quantitativi di materia prima oggetto dell'accordo costituiscono parte integrante dei contratti stipulati dall'OP che commercializza.

Anche nel caso di O.P. che autotrasformano, la materia prima oggetto di accordo con altre O.P. o con singoli produttori deve rientrare nei quantitativi oggetto di impegno di conferimento.

Il totale dei quantitativi oggetto di accordo, relativi ad uno o più accordi, va indicato una sola volta, utilizzando l'apposita funzione SW presente sul portale SIAN.

Tali informazioni non saranno comunque vincolanti ai fini della ripartizione delle consegne di materia prima alle industrie con cui l'O.P. che commercializza ha stipulato contratti.

### **1.3 Stipula delle clausole aggiuntive.**

**Scadenza: 15.09.2007.**

**Ente esecutore: O.P. / Trasformatori.**

Le O.P. e i Trasformatori, utilizzando le apposite funzioni presenti sul portale SIAN, redigono entro il 15.09.2007 e con le modalità stabilite dalla normativa Comunitaria ( art.9 par. 1 e 2 del Reg. CE 1535/2003) le clausole aggiuntive ai contratti. In analogia a quanto avviene per la sottoscrizione dei contratti, al termine della fase di compilazione effettuata sul portale SIAN, i

dati della clausola aggiuntiva sono consultabili anche dal contraente che non ha eseguito la compilazione; questi, tramite apposita funzione SW messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN, valida la clausola così redatta.

Al termine di tale operazione il soggetto che ha redatto il contratto deve attivare, sul portale SIAN, le apposite funzioni che permettono la protocollazione e l'apposizione della firma digitale; la clausola firmata digitalmente non sarà più modificabile.

Copie delle clausole devono pervenire alle Regioni e agli Organismi di rappresentanza dell'OP e del trasformatore, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione delle stesse e almeno cinque giorni lavorativi precedenti l'inizio delle consegne previste nella clausola aggiuntiva, secondo quanto disposto dall'art.11, punto 3 del Reg. (CE) 1535/2003.

La Regione in cui ha sede l'O.P. è competente per l'attestazione del rispetto dei termini di ricezione previsti dalla normativa comunitaria.

#### **1.4 Verifica validità dei contratti e delle clausole aggiuntive.**

**Scadenza: 30.03.2007 per i contratti; 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della clausola per le clausole aggiuntive.**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione competente per territorio (Regione nella quale l'OP ha la propria sede sociale) provvede alla verifica della validità dei contratti stipulati dalle OP, certificando la conformità e l'avvenuta ricezione entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto/clausola e comunque almeno cinque giorni lavorativi precedenti l'inizio delle consegne.

La Regione, utilizzando apposite funzioni SW presenti sul portale del SIAN, registra la validazione o meno del contratto o della clausola: tale operazione rende immediatamente noto alle OP, ai trasformatori e agli Organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori, nonché alla Regione dove ha sede legale il trasformatore se diversa, lo stato dell'atto.

Le OP, in quanto responsabili dei contratti sottoscritti secondo i requisiti previsti dalla regolamentazione Comunitaria, sono responsabili per le consegne effettuate in assenza di validazione regionale.

#### **1.5 Risoluzione/Trasferimento contratti per inadempienza del trasformatore o dell'O.P., art. 33 bis del Reg. CE 444/2004.**

**Scadenza: in corso di campagna.**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione competente per territorio (Regione nella quale l'OP ha la propria sede sociale), prima di rilasciare l'autorizzazione alla risoluzione ovvero al trasferimento parziale o totale dei contratti, procede alla verifica puntuale del rispetto delle norme contrattuali o della presenza di una causa di forza maggiore.

Nel caso si riscontri il mancato rispetto delle norme contrattuali da parte di uno dei contraenti, identificato il soggetto responsabile della inadempienza, la Regione valuta se procedere o meno alla autorizzazione del trasferimento totale o parziale del contratto.

Qualora la Regione competente, verifichi una responsabilità soggettiva delle inadempienze contrattuali da parte di uno dei due soggetti contraenti, dovrà considerare tale comportamento ai fini del mantenimento del riconoscimento della Op o della impresa inadempiente .

Se la risoluzione o il trasferimento parziale o totale del contratto coinvolge due o più Regioni, la Regione competente per territorio alla quale e' stato richiesto il trasferimento di contratto, potrà

rilasciare l'autorizzazione solo nel caso abbia ottenuto parere favorevole dall'altra Regione coinvolta nella procedura.

## **2 Attività relative al controllo sul territorio**

### **2.1 Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo del produttore**

**Scadenza: 30.04.2007.**

**Ente esecutore: C.A.A.**

Il produttore di pomodoro da industria deve costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso il C.A.A. al quale ha dato mandato. In particolare il produttore deve presentare tutta la documentazione inerente l'intera azienda da lui condotta ( documento di riconoscimento, documentazione giustificativa dei titoli di conduzione etc.) compresi i terreni che condurrà a pomodoro per la campagna 2007/2008.

Ai fini della compilazione dei Piani Colturali Ortofrutta, la cui scadenza è fissata al 31 maggio 2007 come contemplato dal successivo par.2.2., l'attività di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere conclusa entro il 30 aprile 2007, data in cui il fascicolo aziendale del produttore deve essere validato.

Le Organizzazioni di produttori potranno, nella predisposizione del Piano Colturale Ortofrutta, utilizzare esclusivamente le informazioni delle particelle catastali inserite nel fascicolo aziendale. Se i dati riferiti ad una particella non sono correttamente indicati, il produttore deve, preventivamente, procedere alla rettifica dei dati errati presso il C.A.A.

### **2.2 Comunicazione informazioni previste dall'art. 12, par. 1 del Reg. CE 1535/2003) (piano colturale ortofrutta)**

**Scadenza: 31.05.2007.**

**Ente esecutore: Organizzazione dei Produttori (OP)**

L'OP provvede alla presentazione, sotto la propria responsabilità, del piano colturale ortofrutta dei propri soci/aderenti, utilizzando il SW di compilazione messo a disposizione dall'AGEA sul portale del SIAN. Apposite funzioni SW permetteranno di prelevare i dati anagrafici e le particelle d'interesse direttamente dal fascicolo costituito e/o aggiornato presso il C.A.A. Per ogni particella selezionata dovranno essere obbligatoriamente dichiarati l'entità della superficie investita a pomodoro, il periodo di semina o di trapianto e l'inizio del raccolto nonché, a livello del piano colturale aziendale, le rese medie per ettaro.

Al termine della fase di compilazione e verifica dei dati, il piano colturale deve essere stampato e firmato dal produttore o dal suo rappresentante legale, deve essere controfirmato dal legale rappresentante dell'O.P. e deve essere conservato presso l'O.P. stessa.

Con l'apposizione della firma digitale, il legale rappresentante dell'OP garantisce altresì ai fini dell'accertamento dell'identità e dei dati fiscali del rappresentante legale dell'azienda.

Il piano colturale firmato e i documenti allegati ( fotocopia del tesserino con attribuzione del codice fiscale e fotocopia del documento di riconoscimento del produttore) devono essere conservati e catalogati, ed essere a disposizione per ogni eventuale controllo che l'Amministrazione e altri organismi autorizzati dispongano.

Il SW messo a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN per la compilazione e presentazione del piano colturale ortofrutta esegue verifiche ON-LINE che riguardano :

1. appartenenza di ogni socio ad una sola O.P.
  2. presenza dei dati relativi alla iscrizione del socio o della eventuale cooperativa alla OP
  3. indicazione degli estremi del documento di riconoscimento
- Sono inoltre segnalate eventuali anomalie già riscontrate presso il CAA, in sede di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, che riguardano :
4. supero rispetto ai titoli di conduzione presentati
  5. supero rispetto alla superficie seminabile
  6. incompatibilità di utilizzo del suolo ( porzione di territorio dichiarata anche in altri regimi di aiuto incompatibili con pomodoro)

La permanenza delle anomalie di cui ai punti 4, 5, e 6 anche dopo il rilascio del piano colturale ortofrutta, generano l'esclusione dei terreni interessati dai regimi di aiuto per i quali il produttore abbia fatto richiesta.

Durante la fase di compilazione del piano colturale ortofrutta, il SW offre ulteriori funzionalità di controllo che riguardano :

- elenco delle anomalie riscontrate per singolo piano colturale
- stampa provvisoria dei piani colturali

Terminata la fase di controllo dei dati da parte dell'OP e' possibile:

1. richiedere la stampa definitiva del piano colturale,
2. apporre la **firma digitale** del rappresentante legale della Op o da persona delegata ad effettuare la protocollare dei piani colturali che dopo tale operazione si intendono definitivamente presentati.

Dopo l'apposizione della firma digitale, il SW non consente ulteriori modifiche.

In relazione alle attività di stampa definitiva e protocollazione dei piani colturali, il SW consente la stampa di un elenco dei piani colturali raggruppati per fasi di lavorazione ed intervalli temporali.

### **2.3 . Monitoraggio superfici investite**

**Scadenza: 30.06.2007.**

**Ente esecutore: Unione.**

L'Unione, utilizzando apposite funzioni SW presenti sul portale SIAN, può visionare i piani colturali ortofrutta. Indicando specifici parametri di ricerca, possono essere visualizzati, ad esempio, i piani colturali così raggruppati:

- interessati da anomalie amministrative ( produttori soci di più OP)
- interessati da anomalie particellari
- relativi a produttori afferenti ad una determinata OP.

### **2.4 Modifiche ai dati contenuti nei piani colturali.**

**Scadenza: 30.06.2007.**

**Ente esecutore: O.P.**

Ai sensi dell'art. 12, punto 2, primo comma del REG. CE 1535/03, qualora le O.P. o i propri soci rilevino che i dati colturali comunicati nell'ambito dei piani colturali sono errati, ovvero sono variati successivamente alle comunicazioni iniziali, è possibile rettificare il dato errato/variato, sempre che l'irregolarità constatata non sia stata notificata all'O.P. ovvero che la stessa non sia stata informata dell'intenzione di procedere ad un controllo in loco nei confronti dell'azienda interessata dall'anomalia.

**Detta possibilità di rettifica riguarda esclusivamente l'aggiunta di particelle agricole non ancora dichiarate, comunque presenti nel fascicolo aziendale del produttore, o eventuali modifiche del loro utilizzo.**

I piani colturali di rettifica analogamente alla procedura prevista per la compilazione dei piani colturali iniziali, dovranno essere gestiti dalle O.P. mediante procedura analoga a quella descritta ai punti 2.1-2.2 della presente circolare.

**Dopo il 30.06.2007 il SW non consentirà più di compilare piani colturali di rettifica.**

## **2.5 Ulteriori modifiche ai dati contenuti nei piani colturali(causa di forza maggiore)**

**Scadenza: a) successivamente al 30.06.2007 ed entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento per i casi di forza maggiore.**

**Ente esecutore:O.P.**

Eventuali istanze di modifica ai dati contenuti nei piani colturali, presentate all' AGEA successivamente alla data del 30 giugno 2007, potranno essere accolte solo ed esclusivamente nel caso in cui rientrino nella casistica prevista dall'art. 40 del Reg. (CE) 1783/2003, **"Forza maggiore e circostanze eccezionali"** ed a condizione che pervengano, per il tramite dell'Unione, "entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi" (art.72 del Reg. 796/2004).

In caso di aziende soggette a controllo in loco, le richieste di modifica saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'AGEA, **solo se pervenute prima che l'O.P. o i suoi soci siano stati informati dell'intenzione delle autorità competenti di svolgere il controllo stesso.**

Le comunicazioni relative alle suddette cause e la documentazione probante debbono essere trasmesse, da parte dell'OP referente, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "causa di forza maggiore art. 72 Reg. (CE) 796/2004", direttamente o tramite l'Unione di appartenenza, presso l'AGEA - via Torino, 45 – 00184 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2007.

Le istanze, debitamente documentate, saranno oggetto di esame da parte di AGEA al fine di verificare se le stesse rientrino nei casi previsti dall'art. 40 del Reg. (CE) 1782/2003, ovvero:

**A) decesso del titolare:** da documentare, secondo quanto riportato nelle note AGEA allegate (n.6942 del 3.6.2002, n.7409 del 12.6.2002 e n.10989 del 10.9.2002) con:

- Certificato di morte dell'intestatario della dichiarazione di consistenza aziendale;
- Atto di successione;
- Atto notarile che attesti ed identifichi tutti gli effettivi eredi;
- Delega notarile di tutti gli eredi con la quale viene nominato un solo beneficiario, con l'indicazione delle relative coordinate bancarie.

**B) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore** da documentare con:

- certificazione medica attestante lungo degenza o malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

**C) calamità naturale grave,** da documentare:

- per **avversità atmosferiche** (grandine, gelo ed altre avversità atmosferiche) con provvedimento/comunicazione dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con l'individuazione del luogo e degli effetti della calamità; per gli effetti della calamità sulla produttività aziendale, la comunicazione dell'autorità pubblica può essere accompagnata da una perizia asseverata, rilasciata da professionista agronomo iscritto al relativo ordine, in originale;



- per incendi con certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV. FF., Vigili Urbani, ecc.);
- per malattie parassitarie: perizia asseverata, rilasciata da professionista agronomo iscritto al relativo ordine, in originale.

Relativamente ai casi A e B, nei casi in cui un nuovo soggetto subentri al produttore deceduto o interessato da incapacità professionale, il subentrante dovrà recarsi presso il CAA che detiene il mandato, per l'aggiornamento del fascicolo.

## **2.6 Controlli informatici**

**Scadenza: 05.07.2007.**

**Ente responsabile: AGEA.**

Le anomalie riscontrate a seguito dei controlli informatici, consistenti nella verifica dei superi sulle particelle catastali e nel controllo dell'appartenenza di ciascun socio ad una sola OP, vengono raggruppate per OP e riportate da apposite funzioni SW in elenchi consultabili sul portale SIAN.

Le modalità di risoluzione delle anomalie sono riportate nel documento allegato alla presente circolare, denominato "griglia di risoluzione delle anomalie".

Nel caso in cui l'errore riguardi aziende sottoposte a controllo oggettivo, l'errore stesso deve essere corretto durante la fase dei controlli oggettivi.

Le modifiche riguardanti le anomalie di cui sopra, dovranno essere risolte mediante la presentazione di idonea documentazione presso il CAA di riferimento del produttore.

## **2.7 Estrazione del campione ed avvio delle attività di controllo oggettivo**

**Scadenza: 15.06.2007.**

**Ente responsabile: AGEA.**

Vengono svolte le seguenti attività:

- Estrazione, per ciascuna OP, del campione di aziende da sottoporre a controllo oggettivo: i criteri di estrazione del campione vengono determinati sulla base delle indicazioni della Commissione UE riguardanti il Sistema di Controllo Integrato.
- Avvio delle attività di controllo oggettivo sulle aziende estratte (tali controlli vengono effettuati in contraddittorio con il rappresentante dell'azienda, eventualmente assistito da un rappresentante delle Organizzazioni).

## **2.8 Monitoraggio dati dei piani culturali ortofrutta**

**Scadenza 30.06.2007**

**Ente delegato: Regione**

La Regione, mediante l'utilizzo del SW predisposto dall'AGEA, può visionare i dati dei piani culturali e le eventuali anomalie riscontrate (ad esempio produttori soci di più OP) e, nel caso in cui ritenga che singole aziende siano particolarmente a rischio e debbano essere oggetto di controllo in campo, deve darne tempestiva comunicazione all'AGEA.

La Regione deve inoltre segnalare all'AGEA eventuali O.P. ritenute a rischio, sulla base dei controlli effettuati nella campagna precedente relativi all'art. 31, paragrafo 1, lettere b) e c) del Reg. CE 1535/2003, per consentire all'Agenzia di effettuare eventuali controlli supplementari.

## **2.9 Trasmissione alle Unioni delle O.P. degli esiti dei controlli oggettivi.**

**Scadenza: al termine delle attività di controllo oggettivo.**

**Ente responsabile: AGEA.**

L'AGEA provvede a comunicare alle Unioni interessate gli esiti dei controlli oggettivi, sia come percentuale di scostamento evidenziata, che in forma analitica, con l'indicazione per singolo produttore delle anomalie riscontrate.

L'Unione notifica, con effetto di adempimento nei confronti delle O.P. ai sensi della legge 241/90 e del regolamento di attuazione relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'AGEA, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, l'esito dei controlli per eventuali richieste di riesame.

## **2.10 Istanze di riesame dei controlli oggettivi.**

**Scadenza: entro 15 gg dalla ricezione degli esiti**

**Ente esecutore: Unioni.**

Le Unioni procedono all'invio ad AGEA di eventuale documentazione e memorie, a seguito della notifica degli esiti dei controlli in campo.

Al fine di consentire ad AGEA una corretta e trasparente valutazione del materiale fornito a seguito dell'esito avverso del controllo in campo, alla suddetta documentazione dovrà essere allegata apposita relazione, anche secondo la modulistica messa a disposizione dall'AGEA.

L'AGEA effettuerà l'analisi delle istanze di riesame in ordine cronologico e ne comunicherà gli esiti alle Unioni con apposita comunicazione.

## **3 Attività relative al controllo sulle consegne**

### **3.1 Consegne materie prime, compilazione e invio certificati di consegna.**

**Scadenza: All'atto della consegna.**

**Ente esecutore: Trasformatori.**

Utilizzando le funzioni SW presenti sul portale del SIAN, per ogni partita il trasformatore compila, **al momento dell'entrata del prodotto nello stabilimento**, il certificato di consegna, che deve riportare le informazioni indicate dalla normativa comunitaria (art. 20, paragrafo 1 del Reg.(CEE) 1535.2003). Un esemplare del certificato, unitamente a copia del cartellino di pesata deve essere consegnata all'OP a cura del trasformatore, una copia del certificato di consegna deve essere consegnata ai funzionari regionali, qualora tale consegna sia stata oggetto di controllo da parte di detti funzionari. Nei casi particolari in cui più produttori siano titolari del carico, questo deve essere accompagnato dai relativi documenti di trasporto; al momento della consegna il trasformatore dovrà emettere un certificato di consegna per ogni documento di trasporto riferito ai diversi produttori.

Si precisa che, pur in presenza di una unica pesata dell'automezzo, una volta calcolata la tara, i quantitativi riportati nei certificati di consegna dovranno essere rapportati ai quantitativi indicati nei relativi documenti di trasporto.

La compilazione on-line del certificato permette la visualizzazione immediata a tutti gli utenti autorizzati dei dati in esso riportati consentendo alla OP, entro la settimana successiva a quella della registrazione, di confermare i dati effettuando la verifica delle quantità consegnate, delle valutazioni qualitative e l'entità degli scarti applicati. Eventuali correzioni dei dati riportati nei certificati potranno essere effettuate solo se riferite ad errori manifesti e potranno essere apportate dai trasformatori o dalle OP ed opportunamente validati dagli stessi.

I certificati oggetto di controllo regionale nell'ambito dei quantitativi contrattati e consegnati (7%) possono subire modifiche relative agli errori manifesti (dati anagrafici del produttore e/o dati che permettono l'individuazione del mezzo di trasporto) e in nessun caso possono essere modificati i dati oggetto del controllo fisico (quantità e qualità di materia prima consegnata). Eventuali modifiche di errori grossolani e manifesti devono comunque essere autorizzati dalla Regione.

Le operazioni di compilazione di consegna devono essere concluse con l'apposizione della firma digitale da parte del trasformatore interessato.

**A tal proposito, si sottolinea che le dotazioni e le applicazioni informatiche necessarie all'espletamento di tale attività dovranno essere garantite dal trasformatore.**

**Il possesso di tali requisiti deve essere oggetto di valutazione da parte delle regioni competenti territorialmente ai fini del mantenimento o meno del riconoscimento e/o dell'ammissione al regime di aiuto.**

I certificati presenti sul portale SIAN, dopo la validazione da parte dell'O.P., sostituiscono a tutti gli effetti l'esemplare cartaceo; essi avranno altresì valenza ufficiale ai fini di tutti i controlli, compresi quelli di competenza della Regione.

**Apposite funzioni di riepilogo delle quantità consegnate, presenti sul portale SIAN, permetteranno di conoscere l'andamento delle consegne e la loro conclusione. Tale funzioni sono a disposizione sia della Regione ove ha sede l'O.P. sia di quella /e dove ha sede lo stabilimento/i del trasformatore/i.**

Le imprese di trasformazione che compilano i certificati di consegna utilizzando un proprio SW, dovranno procedere entro le 48 ore successive al giorno di consegna, ovvero entro le 72 ore successive per le consegne effettuate il venerdì, alla importazione sul portale SIAN, mediante apposite funzioni messe a disposizione da AGEA, dei certificati di consegna compilati nella giornata. I dati dovranno essere registrati secondo il formato stabilito da AGEA, e ad ogni archivio caricato nell'apposita area del portale, dovrà essere apposta la firma digitale, prima del caricamento stesso.

Apposita funzione SW presente sul portale SIAN segnala al trasformatore il completamento delle quantità consegnate riferite ad ogni specifico contratto. Eventuali certificati di consegna inerenti clausola aggiuntiva al contratto saranno segnalati come anomalia qualora non siano state completate le consegne del contratto di riferimento.

**Qualora i certificati di consegna siano stati importati o compilati direttamente sul portale SIAN in tempi successivi a quelli previsti nei commi sopra esposti, gli stessi saranno esclusi dal regime di aiuto, in quanto tale ritardo non consente il tempestivo svolgimento dei controlli amministrativi e impedisce il puntuale monitoraggio delle consegne; tale inadempienza può essere motivo di richiesta da parte dell'O.P. per il trasferimento del contratto ad altro trasformatore.**

**L'inadempienza evidenziata potrà essere considerata dalle Regioni, al fine della revoca del riconoscimento dell'industria a partecipare al regime di trasformazione agevolata.**

### **3.2 Esecuzione dei controlli fisici sulle consegne presso le aziende di trasformazione.**

**Scadenza:15.11.2007.**

**Ente delegato: Regione.**

Per ogni organizzazione di produttori che conferisce alla trasformazione vengono svolte le seguenti attività all'atto della consegna :

- Controllo fisico, su almeno il 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'art.20 del Reg.(CE)

1535/2003 e il rispetto dei requisiti minimi di qualità di cui all'art.19, avendo cura di assicurare una omogenea e continua attività.

La Regione deve effettuare, preliminarmente all'inizio delle consegne, un'analisi dei rischi connessi a tale attività di controllo presso le imprese di trasformazione, in base alla quale dovrà pianificare tempi e modi per lo svolgimento dei controlli.

- Compilazione del verbale di controllo con evidenza delle anomalie riscontrate.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. CE 1535/2003, nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, la percentuale di controllo di cui sopra viene aumentata almeno fino al 14% dei quantitativi totali conferiti dall'O.P.

Al termine delle attività di controllo una copia del verbale deve essere consegnata al trasformatore

### **3.3 Controllo dei dati delle consegne alla trasformazione**

**Scadenza: entro 15 giorni dalla data delle consegne.**

**Ente delegato: Regione di competenza dell'O.P.**

Mediante l'utilizzo delle funzioni SW presenti sul portale SIAN, vengono svolte le seguenti attività:

- Verifica dei totali consegnati per ogni contratto dall'OP al trasformatore, sulla base di quanto riportato nelle funzioni di riepilogo delle quantità consegnate a fronte di ogni contratto stipulato.
- Acquisizione sul sistema degli esiti dei controlli (punto 3.2 della presente circolare) e registrazione dell'esito del controllo su ciascuna consegna oggetto di verifica in loco.

Nel caso in cui il controllo sulle consegne sia stato eseguito da una Regione diversa da quella ove ha sede l'OP, gli esiti di tali controlli saranno visibili sul portale SIAN non appena la Regione competente per territorio abbia acquisito sul sistema gli esiti dei controlli stessi.

Apposita funzione SW presente sul portale SIAN, evidenzierà alla Regione eventuali ritardi del trasformatore nella compilazione dei certificati di consegna o nella trasmissione degli archivi relativi ai certificati rispetto ai tempi stabiliti al paragrafo 3.1. La Regione dovrà tenere in debita considerazione tale inadempienza nell'ambito delle valutazioni di competenza regionale per il mantenimento o meno del riconoscimento del trasformatore per la campagna successiva.

Tutti gli organismi interessati al controllo ( OP, Unione, Trasformatori, Associazioni di industriali ) potranno vedere a sistema gli esiti dei controlli.

## **4. Pagamenti materia prima**

### **4.1 Informatizzazione dei dati dei versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle industrie alle OP e dalle O.P. ai propri soci o aderenti**

**Scadenza: entro una settimana dalla data del versamento e nel rispetto delle scadenze di cui al Reg. CE 1535/2003.**

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 0 (dalle Industrie alle OP)

14 dicembre 2007 per le consegne dal 15/06/2007 al 30/09/2007;

31 gennaio 2008 per le consegne dal 1/10/2007 al 15/11/2007

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 1 (dalle OP ai soci) 15 febbraio 2008;
- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 2 (dalle Cooperative ai soci) e registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 3 (dalle Cooperative ai singoli produttori) 18 marzo 2008.

**Ente esecutore: O.P.**

In coerenza con quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di liquidazione degli aiuti comunitari, i versamenti degli importi relativi alla materia prima debbono essere effettuati, da parte del trasformatore all'O.P., secondo le modalità e la tempistica prevista dall'art. 7, punto 1, lettere e) e f) del Reg. CE 1535/2003.

I versamenti degli importi relativi alla materia prima debbono essere effettuati, da parte dell'O.P. ai propri soci e/o cooperative aderenti, entro 15 giorni lavorativi successivi alla data del versamento e/accredito da parte del trasformatore alla O.P. e da parte dell'O.P. ai propri soci, secondo le modalità di cui all'art. 22, par. 1, del Reg. CE n. 1535/03.

Successivamente al versamento ai propri soci per il pagamento del prezzo della materia prima, da effettuarsi entro il termine di 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione degli accrediti da parte delle OP, la Cooperativa (o altra persona giuridica) comunica gli estremi dei versamenti all'OP a cui appartiene.

L'OP, utilizzando le apposite funzioni presenti sul portale SIAN, registra gli estremi dei suddetti versamenti entro le sopra specificate scadenze, rendendoli così consultabili da parte di tutti gli utenti autorizzati.

**Qualora, trascorsi 30 giorni dal pagamento effettuato dalla OP alla cooperativa, quest'ultima non abbia fornito alla OP gli estremi dei pagamenti effettuati ai propri soci, l'OP deve segnalare, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN, la cooperativa inadempiente.**

**4.2 Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dal trasformatore all'OP**

**Scadenza: 21/01/2008 per le consegne dal 15/06/2007 al 30/09/2007;**

**11/02/2008 per le consegne dal 1/10/2007 al 15/11/2007**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione, mediante l'utilizzo del SW predisposto da AGEA sul portale SIAN, controlla i dati relativi ai versamenti effettuati dalle industrie alle O.P. e controlla gli avvenuti versamenti ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (Reg. 1535/2003 modificato dal Reg. 444/04, art. 35, punto 2, lettera b) e c) In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Le risultanze dei controlli ed i provvedimenti adottati vengono comunicati all'AGEA.

**4.3 Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dall'OP ai propri soci**

**Scadenza: 30/04/2008.**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione, mediante l'utilizzo del SW predisposto da AGEA sul portale SIAN, controlla i dati relativi ai versamenti effettuati dalle O.P. ai propri soci diretti o aderenti e dalle Cooperative ai

propri soci e controlla gli avvenuti versamenti ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento.

In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Le risultanze dei controlli ed i provvedimenti adottati vengono comunicati all'AGEA.

## **5. Domanda d'aiuto, istruttoria e liquidazione aiuti**

### **5.1 Compilazione domanda d'aiuto e trasmissione dati alla Regione**

**Scadenza: 30/09/2007 per le domande di aiuto anticipato**

**30/11/2007 per le domande uniche o di saldo.**

**Ente esecutore: O.P.**

L'OP compila la domanda d'aiuto utilizzando il SW predisposto dall'AGEA presente sul portale SIAN.

Tale SW consente la compilazione coerentemente con tutte le informazioni precedentemente inserite (piani colturale dei produttori, quantità prodotte e consegnate alle aziende di trasformazione).

Al termine della fase di compilazione e verifica dei dati, alla domanda, corredata di codice a barre attribuito automaticamente, deve essere apposta la firma digitale del rappresentante legale della O.P. e come ultimo adempimento deve essere protocollata.

Ultimata tale attività, la domanda e' consultabile sul portale SIAN da tutti gli utenti autorizzati.

L'OP, con apposita lettera di trasmissione, inoltra alla Regione competente per territorio la Certificazione Camerale con Vigenza e dicitura antimafia.

Copia della

suddetta certificazione deve essere trasmessa dall'O.P. all'AGEA, per il tramite delle Unioni, unitamente alla richiesta di rilascio del certificato antimafia con timbro di accettazione della Prefettura.

La data dell'effettiva ricezione della documentazione completa in ogni sua parte presso le rispettive sedi Regionali, farà fede ai sensi di quanto previsto in materia dai regolamenti comunitari e nazionali.

Le OP che intendono presentare domanda di aiuto anticipato devono, in analogia con quanto sopra esposto, compilare la domanda utilizzando le funzioni SW messe a disposizione sul portale SIAN.

Con apposita lettera di trasmissione le OP devono inoltrare direttamente all'AGEA, entro il 15.10.2007, la polizza fidejussoria in originale.

### **5.2 Istruttoria domanda di aiuto**

**Scadenza: entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione inerente ogni singola domanda ed entro il 15.10.2007 per le domande di aiuto anticipato.**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione effettua l'istruttoria amministrativa riguardante la verifica del rispetto della normativa Comunitaria e nazionale, secondo la seguente procedura:

- Verifica del certificato camerale, in corso di vigenza secondo la normativa di riferimento;
- Verifica degli effettivi poteri di firma del richiedente.

Con l'ausilio del SW predisposto dall'AGEA sul portale SIAN, vengono svolte le seguenti attività:

- Verifica della coerenza tra quantità contrattate e quantità consegnate;
- Verifica della registrazione degli esiti dei controlli sulle consegne della materia prima;

- Determinazione delle quantità consegnate alla trasformazione, sulla base delle quali l'AGEA effettuerà il calcolo del premio da liquidare per ciascuna domanda di aiuto;
  - Indicazioni di eventuali sanzioni derivanti dai controlli effettuati dalla Regione;
  - Compilazione della *Check List* di controllo;
  - Compilazione di un Nulla Osta al pagamento per ciascuna domanda
- Apposizione della firma digitale al Nulla Osta di cui sopra, da parte del Dirigente regionale responsabile del procedimento.**

### **5.3 Controlli e liquidazione delle domande di aiuto**

**Scadenza: entro i termini previsti dal regolamento comunitario.**

**Ente responsabile: AGEA.**

Vengono svolte le seguenti attività:

- Controlli informatici (verifica dell'esistenza di una sola domanda per ciascuna OP, congruenza tra i dati del piano colturale dei produttori, quantità contrattate, quantità consegnate, esiti dei controlli di competenza regionale, esiti dei controlli di competenza AGEA, etc.).
- Controllo del rispetto delle percentuali minime di controllo fisici sulle consegne.
- Determinazione con provvedimento del premio da liquidare per ciascuna domanda di aiuto, sulla base dell'istruttoria regionale, delle informazioni acquisite nonché sulla base delle sanzioni derivanti dai controlli effettuati.
- Stampa dell'autorizzazione di pagamento.
- Stampa dell'elenco dei beneficiari non ammessi alla liquidazione.
- Fornitura alle Regioni e alle Unioni dell'elenco dei pagamenti eseguiti.

L'AGEA, ai sensi della Legge 241, notificherà alle O.P., per il tramite delle referenti Unioni, la chiusura del procedimento amministrativo con l'indicazione degli importi erogati, nonché di eventuali esclusioni totali o parziali dal pagamento, con le relative motivazioni.

L'O.P., tramite l'Unione referente ed entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, potrà presentare eventuale istanza di riesame del provvedimento, con allegata documentazione giustificativa, che verrà presa in esame dall'AGEA.

L'AGEA procederà, nel caso di accoglimento positivo dell'istanza, ad erogare l'eventuale aiuto integrativo; in caso negativo ne comunicherà all'O.P. il rigetto con provvedimento definitivo, tramite l'Unione referente.

L'AGEA svolge inoltre le seguenti attività:

- Estrazione, per ogni OP, del campione di almeno il 5% dei produttori coperti da contratti ( art. 31, paragrafo 1, lettera b) del Reg. CE 1535/2003) al fine di verificare, in particolare, che le superfici, il raccolto totale, il quantitativo consegnato all'organizzazione di produttori ed il quantitativo consegnato alla trasformazione corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 27 e agli importi ricevuti, ed invio dei dati dei produttori estratti alla Regione per il controllo amministrativo e contabile.
- Estrazione, per ogni OP, del campione almeno del 5% degli accordi ( art. 31, paragrafo 1, lettera d) del Reg. CE 1535/2003) per il controllo amministrativo e contabile.

### **5.4 Informatizzazione dei dati del versamento degli aiuti da parte dell'OP ai propri soci o aderenti**

**Scadenza: entro una settimana.**

**Ente esecutore: O.P.**

Successivamente al versamento, effettuato secondo le modalità fissate dal regolamento, ai propri soci o aderenti per il pagamento dell'aiuto, O.P. mediante l'utilizzo del SW AGEA

presente sul portale del SIAN, registra i dati dei pagamenti, rendendoli così disponibili alla Regione ed alla Unione di appartenenza.

#### **5.5 Informatizzazione dei dati dei versamenti per il pagamento dell'aiuto dalle Cooperative ai propri soci**

**Scadenza: entro una settimana dalla data del versamento ( entro il 14/03/2008)**

**Ente esecutore: OP**

Successivamente al versamento dell'aiuto, effettuato secondo le modalità fissate dal regolamento, ai propri soci o aderenti, la Cooperativa (o altra persona giuridica) comunica gli estremi dei versamenti all'OP a cui appartiene, la quale registrerà tali informazioni nella banca dati AGEA, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN. Le informazioni saranno così consultabili da tutti gli utenti autorizzati.

Qualora, trascorsi 30 giorni dal pagamento effettuato dalla OP alla cooperativa, quest'ultima non abbia fornito alla OP gli estremi dei pagamenti effettuati ai propri soci, l'OP deve segnalare, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN, la cooperativa inadempiente.

#### **5.6 Controllo dell'erogazione aiuti da parte dell'OP agli associati/aderenti**

**Scadenza: 30/04/2008.**

**Ente delegato: Regione**

La Regione, utilizzando apposite funzioni SW presenti sul portale SIAN, controlla i dati relativi alle liquidazioni effettuate dall'AGEA, i versamenti effettuati dalle O.P. ai propri soci/aderenti e dalle Cooperative ai propri soci. Essa deve accertare, l'avvenuta erogazione dell'aiuto ai produttori, secondo le modalità e i tempi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dalla suddetta normativa. Gli esiti di questi accertamenti devono essere inseriti nel sistema utilizzando il SW messo a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

#### **5.7 Controlli amministrativi e contabili ex post.**

**Scadenza: 30/04/2008.**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione competente per territorio in cui ha sede l' OP effettua i controlli amministrativi e contabili:

1. sul campione di almeno il 5% dei produttori coperti dai contratti, estratto da AGEA e comunicato alla Regione, per verificare per ciascun produttore la concordanza tra superfici, raccolto totale, quantitativo commercializzato dall'OP, quantitativo conferito alla trasformazione, versamento del prezzo della materia prima e versamento degli aiuti. Il controllo deve essere attuato anche mediante un confronto tra le rese per ettaro di ciascun produttore dell'OP e la resa media per ettaro dell'OP; (Reg. 1535/2003, art. 31, paragrafo 1, lettera b)
2. sul campione di almeno 5% degli accordi estratto da AGEA e comunicato alla Regione; (Reg. 1535/2003, art.31, paragrafo 1, lettera d)

Le percentuali di controllo di cui sopra vengono aumentate, nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. CE 1535/2003, nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, almeno fino alla percentuale del 10%.



In tal caso la Regione richiede ad AGEA l'estrazione di un campione aggiuntivo.

3. sulla totalità delle attività dell'OP al fine di verificare la concordanza tra i quantitativi totali consegnati all'OP dai produttori, i quantitativi conferiti alla trasformazione, il totale dei certificati di consegna, i quantitativi totali indicati nella domanda d'aiuto, i versamenti dei prezzi e degli aiuti. I controlli sono anche mirati a verificare la concordanza dei registri di cui all'art. 29 del Reg. CE 1535/2003, con la contabilità della O.P. imposta dalla normativa nazionale, controllando, eventualmente, a campione, le fatture dei quantitativi riportati nei suddetti registri, la loro presenza nei registri IVA e/o nel bilancio aziendale. (Reg. 1535/2003, art. 31, paragrafo 1, lettera c)

Le risultanze dei controlli vengono acquisite tramite il SW AGEA, presente sul portale SIAN, segnalando all'AGEA stessa, entro il 31.07.2008, con apposita relazione ai sensi dell'art.39, paragrafo 3 del Reg.CE 1535/2003, le eventuali anomalie rilevate ed i provvedimenti adottati.

## **6. Attività relative al controllo sulla trasformazione e sui prodotti finiti e sull'acquisto e la vendita dei prodotti finiti**

### **6.1 Comunicazioni di fine campagna sui prodotti finiti e sulle giacenze e trasmissione agli Organismi di rappresentanza dei trasformatori.**

**Scadenza: 01.02.2008.**

**Ente esecutore: Trasformatori/ Organismi di rappresentanza industriale.**

Mediante l'utilizzo del SW messo a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN, i trasformatori svolgono l'attività di informatizzazione dei dati relativi alle comunicazioni di fine campagna come richiesto dall' art.17 del Reg. (CE) 1535/03 che riguardano :

- dati relativi ai prodotti finiti ottenuti dalle quantità di materia prima trasformata, distinti in base all'art. 2, del regolamento (CE) n.1535/2003 (dal n.1 al 15).
- dati dei prodotti finiti eventualmente acquistati da terzi e dei prodotti finiti venduti, distinti in base all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003, suddivisi per formato e numero pezzi, con l'indicazione del peso netto secondo quanto disposto dall'art.17, paragrafo 1 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1535/2003,
- dati dei prodotti giacenti alla fine della campagna precedente, ripartiti tra venduti e invenduti in giacenza, nel rispetto dei documenti giustificativi contabili (art. 17, paragrafo 2 e 3 del Reg. (CE) 1535/2003).
- **il tenore medio di sostanza secca solubile dei pomodori destinati alla fabbricazione di concentrato di pomodoro.**

Qualora gli organismi di rappresentanza industriale verifichino che le industrie associate non adempiono in toto o parzialmente alla informatizzazione dei dati, devono attivarsi anche direttamente, al fine di garantire la corretta e tempestiva acquisizione dei dati sul portale SIAN. Durante la fase di informatizzazione dei dati vengono eseguite dal SW le verifiche di congruenza tra i quantitativi di prodotti finiti ottenuti e i quantitativi di materia prima contrattati e riportati nei certificati di consegna. Terminata la fase di informatizzazione i dati saranno visibili da tutti gli utenti autorizzati.

L'acquisizione informatica dei dati relativi ai prodotti finiti ottenuti, dei prodotti finiti eventualmente acquistati da terzi e dei prodotti finiti venduti, ripartiti tra prodotti sovvenzionati

e non sovvenzionati, deve essere realizzata nello spazio temporale dal 15.06.2007 al 15.12.2007.

Per quanto attiene alle giacenze di prodotti finiti alla fine della campagna precedente (alla data del 14.06.2007), le suddette giacenze devono essere riferite ai quantitativi di prodotti finiti giacenti in magazzino alla data evidenziata, comprensivi anche di eventuali prodotti riconducibili a campagne precedenti. Tali quantitativi devono trovare riscontro nella documentazione amministrativa e contabile.

## **6.2 Verifica dei dati dei prodotti finiti e delle giacenze**

**Scadenza: entro 45 gg. dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna**

**Ente esecutore: Associazioni di trasformatori**

Gli Organismi di rappresentanza dei trasformatori, collegandosi al portale SIAN, qualora riscontrino eventuali incongruenze tra i quantitativi di prodotti finiti ottenuti e i quantitativi contrattati e avviati alla trasformazione, comunicano al trasformatore interessato l'incongruenza rilevata.

## **6.3 Esecuzione controlli presso le industrie per verificare il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili**

**Scadenza: 30/12/2007.**

**Ente delegato: INCA.**

L'INCA, Istituto Nazionale per le conserve Alimentari, eseguirà il controllo almeno sul 5% dei prodotti finiti al fine di accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili (art. 31, paragr. 2, lettera a) del Reg. CE 1535/2003); le risultanze di tali controlli vengono inviate alle Regioni competenti per territorio ed all'AGEA.

## **6.4 Esecuzione ed informatizzazione dei controlli fisici e/o contabili e amministrativo/contabili presso le industrie (art. 31, par.2 del Reg (CE) 1535.2003)**

**Scadenza: 14/12/2007.**

**Ente delegato: Regione**

Per ogni stabilimento di trasformazione, la Regione esegue:

- controlli fisici e/o contabili su almeno sul 5% dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto, nell'ambito dei contratti e fuori dei contratti. (Reg. 1535/2003, art. 31, paragrafo 2, lettera b)  
Ai fini dell'espletamento del suddetto controllo è necessario procedere all'esame congiunto dei registri di lavorazione dei prodotti finiti, di carico/scarico della materia prima accettata e della contabilità imposta dalla normativa nazionale all'industria. Viene così definito un monte di materia prima oggetto delle lavorazioni ed un quantitativo totale di prodotti ottenuti. Inoltre devono essere prese in esame le trasformazioni della materia prima introdotta, attraverso le rese produttive per prodotto dello stabilimento, definendo le quantità (se esistono) di materie residue, le quantità di prodotti ottenuti e, attraverso lo scarico dei prodotti venduti, le giacenze dei prodotti ancora invenduti.

Qualora si riscontrino comportamenti anomali da parte dell'industria oggetto di controllo, la Regione può effettuare ulteriori attività di controllo che si ritenesse necessario effettuare.

Ai fini della valutazione della resa della materia prima in termini di prodotto finito, è opportuno basarsi anche sui risultati del tenore medio di sostanza secca solubile dei pomodori destinati alla trasformazione (sistema rifrattometrico – gradi Brix).

L'obiettivo della suddetta attività di controllo è quello di verificare che la lavorazione diretta delle materie prime sia congruente con le quantità di prodotti finiti, immagazzinati in vari formati e contenitori.

La percentuale di controllo di cui sopra, nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. CE 1535/2003, nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, viene aumentata almeno fino al 10%.

- controlli amministrativi e contabili per verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute e sulla base dei dati contabili, la concordanza tra il quantitativo di prodotti finiti ottenuto dalla materia prima ricevuta, i quantitativi di prodotti finiti e i quantitativi di prodotti venduti (Reg.CE 1535/2003, art. 31, paragrafo 2, lettera c).  
Detto controllo volto ad accertare la congruità tra la materia prima introdotta e i prodotti finiti ottenuti, è finalizzato anche all'accertamento, ai fini sanzionatori previsti dall'art.35, di eventuali quantitativi di prodotto ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti e non trasformato in uno dei prodotti di cui all'art.6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n.2201/96.

**a) Discordanza tra materia prima introdotta e prodotti finiti ottenuti:**

Tale discordanza si concretizza nello scarto, cioè nella eventuale differenza tra la quantità di prodotto ammesso alla trasformazione (quantità dichiarata) e la quantità totalmente trasformata in uno dei prodotti di cui all'art.2, (quantità trasformata). Lo scarto tra queste due quantità corrisponde alla quantità non trasformata (qualsiasi sia la causa, non rispetto delle esigenze di qualità e/o non trasformazione verso uno dei prodotti di cui all'art.2).

La determinazione del quantitativo di prodotto non trasformato deve essere attuata sia attraverso un accertamento diretto finalizzato a verificare l'esistenza in magazzino di prodotti finiti che non rientrino nella categoria di prodotti previsti ai sensi dell'art.2 del Reg.(CE) 1535/2003, sia in maniera indiretta, mediante una analitica valutazione delle rese della materia prima trasformata in prodotti finiti, da attuarsi secondo la procedura indicata nel paragrafo relativo all'accertamento delle rese.

Nel caso in cui detta analisi evidenzi rese anomale, che possano fare ipotizzare eventuali quantitativi di prodotto non trasformato, oltre che aumentare la percentuale di controllo, i competenti uffici regionali dovranno, sulla base delle rese storiche, determinare, per le singole referenze oggetto di controllo, i quantitativi di prodotto non trasformato utilizzando la procedura di seguito riportata:

1. Definire la quantità di prodotto finito e sua ripartizione (Tonn.);
2. Definire la quantità totale del campione e sua ripartizione (Tonn.);
3. Definire la quantità totale di prodotto finito non trasformato e sua ripartizione (tonn.);
4. Definire la quantità totale di materia prima corrispondente e sua ripartizione per prodotto finito (Tonn.);

5. Definire il conseguente scarto espresso in materia prima (Tonn.) e calcolare la percentuale riferita alla quantità totale di materia prima ammessa alla trasformazione.

6. Applicare le sanzioni come segue:

- a) solo sanzione pecuniaria se lo scarto è uguale o inferiore al 10 % ;
- b) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per una campagna se lo scarto è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%;
- c) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per due campagne se lo scarto è superiore al 20%.

**b) Prodotto non conforme:**

Nel caso in cui i competenti uffici Regionali, sulla base dei verbali redatti dall'INCA constatino l'esistenza di quantitativi di prodotto non conforme, al fine di procedere, secondo quanto stabilito all'art.35, del Reg. (CE) n. 1535/2003, all'applicazione di eventuali sanzioni a carico delle industrie di trasformazione, la procedura da seguire è quella indicata nella nota MIPAF prot. n.E/117 del 12.02.2003 e di seguito riportata:

- 1. Definire la quantità di prodotto finito e sua ripartizione (Tonn.);
- 2. Definire la quantità totale del campione e sua ripartizione (Tonn.);
- 3. Definire la quantità totale di prodotto finito non conforme e sua ripartizione (tonn.);
- 4. Definire la quantità totale di materia prima corrispondente e sua ripartizione per prodotto finito (Tonn.);
- 5. Definire il conseguente scarto espresso in materia prima (Tonn.) e calcolare la percentuale riferita alla quantità totale di materia prima ammessa alla trasformazione.
- 6. Applicare le sanzioni come segue:
  - a) solo sanzione pecuniaria se lo scarto è uguale o maggiore a 8,1% e inferiore o uguale a 18%;
  - b) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per una campagna se lo scarto è superiore al 18% e inferiore o uguale al 28%;
  - c) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per due campagne se lo scarto è superiore al 28%.

**Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti sanzionatori quantitativi di prodotti finiti non conformi ai requisiti minimi di qualità, al di là di una franchigia dell'8%, sono assimilabili a quantitativi non trasformati.**

- controlli amministrativi e contabili su almeno il 10 % dei versamenti dei prezzi previsti all'art. 22, paragrafo 1. (Reg.CE 1535/2003, art. 31, paragrafo 2, lettera e).
- controlli mediante l'utilizzo del SW predisposto dall'AGEA, presente sul portale del SIAN, degli avvenuti versamenti e del rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (Reg. 1535/2003, art. 35, par. 2 – modificato dal Reg. (CE) 444/2004). In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia (DM n.1202 del 25.5.2004 – Allegato A).
- controlli fisici e contabili, sulla reale consistenza delle scorte esistenti, che riguardino almeno una volta all'anno la totalità delle giacenze di prodotti finiti, per verificare la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti. (Reg.CE 1535/2003, art. 31, paragrafo 2, lettera d).

- controllo della chiusura contabile delle scorte mediante l'esplicitazione dell'equazione:
  - **scorte finali = scorte iniziali + prodotti finiti ottenuti + acquisti – vendite;**
- Per le imprese che sono state riconosciute da poco, nel corso del primo anno il suddetto controllo deve essere effettuato almeno due volte.
- Inoltre, i controlli mirano a verificare la corrispondenza fra:
- i quantitativi di materia prima ricevuti dall'industria, i quantitativi di prodotti finiti fabbricati, acquistati e o in giacenza, dall'altro;
  - le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti finiti;
  - **la contabilità fiscale dell'industria.**

Nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. CE 1535/2003, le percentuali di controllo di cui sopra, vengono aumentate almeno fino alla percentuale del 20%.

Gli esiti di tali controlli vengono informatizzati da parte delle Regioni.

#### **6.5 Statistiche sui controlli da trasmettere alla Commissione (art. 39, paragr. 2 del Reg. (CE) 1535/2003).**

**Scadenza: 15 aprile di ogni anno.**

**Ente responsabile: AGEA.**

Utilizzando le informazioni registrate dalle OP, dai Trasformatori e dalle Regioni sul portale SIAN, verranno prodotte le statistiche richieste dalla Commissione in relazione ai dati sui prodotti finiti e sulle giacenze.

La totalità delle informazioni registrate sarà trasmessa al MIPAF per il successivo inoltro alla Commissione (art. 39, paragr. 2 del Reg. CE 1535/2003).

#### **7. Relazione sui controlli effettuati durante la campagna in corso, art.39, punto 3 del Reg. (CE) 1535/2003.**

**Scadenza: 31.07.2008.**

**Ente delegato: Regione.**

Il regolamento comunitario 1535/2003, all'articolo 39, punto 3, prevede che ogni stato membro rediga, entro il 31 luglio della campagna successiva, una relazione generale, da fornire alla Commissione entro il successivo 30 settembre, sui controlli effettuati durante la campagna in corso, da cui si evinca, in particolare, per ogni tipo di controllo effettuato:

- il metodo utilizzato per il campionamento, se previsto;
- il numero dei controlli effettuati in termini di industrie, aziende, produttori, prodotto ecc..;
- gli esiti dei controlli per categoria di constatazione;
- il documento descrittivo dei provvedimenti adottati nei casi di controlli con esiti negativi o parzialmente negativi.

Inoltre, al fine di fornire alla Commissione una relazione unica e omogenea a livello di stato membro, è necessario che, alla suddetta relazione vengano allegate almeno le seguenti informazioni:

### Controlli fisici dei quantitativi consegnati

OP	N° contratti	Quantitativo contrattato totale	Quantitativo consegnato	Quantitativo accertato (maggiore od uguale al 7%)	Quantitativo rispondente ai requisiti qualitativi
OP 1					
OP 2					
.....					
.....					
OP n					
TOTALE					

Lo schema deve essere effettuato per ciascuno dei prodotti freschi beneficiari dell'aiuto, da parte delle Regioni ove ha sede l'OP.

### Controlli amministrativi e contabili sul 5% dei produttori

(Reg. CE 1535/2003 art. 31, punto 1, paragrafo b)

E' necessario che vengano forniti i dati, relativi ai controlli effettuati, acquisiti tramite il software dell'AGEA presente sul portale SIAN.

### Controlli amministrativi e contabili sul 100% delle OP

(Reg. CE 1535/2003 art. 31, punto 1, paragrafo c)

E' necessario che vengano forniti i dati, relativi ai controlli effettuati, acquisiti tramite il software dell'AGEA presente sul portale SIAN.

### Controlli fisici e/o contabili sul 5% dei prodotti finiti

(Reg. CE 1535/2003 art. 31, punto 2, paragrafo b)

Industrie	Quantitativo totale prodotti finiti ottenuti	Quantitativo prodotti finiti controllati	Quantitativo della materia prima utilizzata per i prodotti controllati	Resa della materia prima
Industria 1				
Industria 2				
.....				
.....				
Industria n				
TOTALE				

Lo schema deve essere predisposto per ciascuno dei prodotti finiti, distinti tra quelli ottenuti nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti, da parte delle Regioni ove ha sede l'industria di trasformazione.

**Controlli fisici e contabili sulle scorte**

(Reg. CE 1535/2003 art. 31, punto 2, paragrafo d)

Industrie	Giacenza iniziale	Entrate (Produzione+Acquisti)	Uscite (vendite)	Giacenza finale
Industria 1				
Industria 2				
.....				
.....				
Industria n				
TOTALE				

Lo schema deve essere predisposto per ciascuno dei prodotti finiti, da parte delle Regioni ove ha sede l'industria di trasformazione.

**IL TITOLARE**  
(Paolo GULINELLI)

Si allegano:

All. 1: Griglia delle anomalie e modalità di risoluzione;

All.2: Modello di certificato di consegna.